

COMUNE DI GRADARA

Ordinanza per la disciplina del Deposito di Rifiuti Solidi Urbani

IL SINDACO

Riscontrata la urgente necessità di disciplinare il deposito dei rifiuti solidi urbani allo scopo di eliminare gli inconvenienti che si verificano a danno della salute pubblica in seguito alle dispersioni sul suolo pubblico dei rifiuti medesimi;

Visto l'art. 153 della legge comunale e provinciale 4.2. 1915 n. 146;

ORDINA

1) I rifiuti solidi e urbani devono essere depositati in idonei appositi sacchetti a perdere, debitamente chiusi, ~~e collocati di fronte alla porta della propria abitazione, nella immediata vicinanza della strada, all'ora stabilita~~ *quindi* dovranno essere riposti nell'apposito contenitore munito di coperchio ~~e chiuso a chiave~~ la sera precedente alla raccolta.

2) Viene reso noto che la raccolta si esegue nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, ~~negli altri giorni e severamente vietato l'apporto dei sacchetti~~

Centini Recupero
3) E' fatto assoluto divieto depositare i rifiuti solidi urbani nei ~~contenitori~~ collocati nelle vie pubbliche che servano solo per depositare rifiuti occasionali.

4) I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con l'ammenda di cui agli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3.3.1934, nr. 383 modificati dall'art. 9 della legge 9.6.1947, nr. 530 e dell'art. 3 della legge 12.7.1961, nr. 603.

Gradara, li 10 Agosto 1981

IL SINDACO
(Del Bianco rag. Marino)